

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2154 del 11/11/2024

Seduta Num. 42

**Questo** lunedì 11 **del mese di** Novembre  
**dell' anno** 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Priolo Irene	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Salomoni Paola	Assessore
7) Taruffi Igor	Assessore

Presiede Irene Priolo, Presidente F.F. ex art. 32, comma 3 bis, statuto regionale

**Funge da Segretario l'Assessore:** Felicori Mauro

**Proposta:** GPG/2024/2155 del 31/10/2024

**Struttura proponente:** SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL COLOMBACCIO IN  
EMILIA-ROMAGNA

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Sonia Braghiroli

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 19 e 19 *ter* come modificati dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica "*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ed in particolare l'art. 16, commi 1 e 2, a norma del quale la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Richiamata la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- la Direttiva n. 2009/147/CE "Conservazione degli uccelli selvatici" che ha abrogato e sostituito la Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e la Direttiva n. 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" secondo le quali, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati nei propri Allegati I e II, gli Stati membri classificano in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione

Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali." che al Titolo I, agli artt. 1-9, definisce le finalità, l'ambito di applicazione e le funzioni della Regione, nonché gli strumenti e le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
- la Legge Regionale n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la Legge Regionale n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 22/2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale n. 4/2021 "Legge Europea per il 2021" che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;
- le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 112/17 "Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia";
- n. 145/19, n. 2028/19 e n. 245/20, con le quali sono state approvate le intese con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la designazione dei 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), recepite successivamente dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2019, dal Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2019 e dal Decreto Ministeriale del 16 giugno 2020;
- n. 1336/22 "Approvazione delle misure specifiche di conservazione dei siti interessati dal progetto Life Eremita";
- n. 1174/23 "Approvazione della Direttiva regionale Vinca", che stabilisce le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca);
- n. 1227/24 "Misure generali e specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000";
- n. 1562/24 "Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017 "Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica";

Vista la deliberazione n. 164 del 06/02/2023 "Legge n. 157/92 art. 19 modificato dalla legge n. 197/2022. Percorso formativo dei proprietari o conduttori dei terreni che intendono effettuare sui propri fondi piani di controllo della fauna selvatica";

Considerato che la crescente presenza della specie colombaccio sul territorio regionale condiziona diversi aspetti concernenti le attività antropiche e sta provocando un grave pregiudizio alle produzioni zoo-agro-forestali e alla gestione del patrimonio zootecnico per motivi sanitari;

Considerato inoltre che il colombaccio spesso si associa al piccione di città aggravando ulteriormente la situazione di cui sopra, tanto da rendere necessaria la previsione di azioni di controllo congiunte;

Atteso che gli uffici regionali hanno predisposto una proposta di Piano quinquennale di controllo del colombaccio, trasmessa con relativa richiesta di parere ad ISPRA con nota Prot. n. 1023323 del 19 settembre 2024, al fine di acquisire il parere di competenza per l'avvio dell'attività di controllo della specie sul territorio regionale;

Richiamato integralmente il parere di ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 1164557.E del 15 ottobre 2024, nel quale viene espresso parere favorevole benché subordinato al recepimento delle indicazioni fornite, le quali sono state integrate nel testo del Piano in oggetto;

Dato atto che, con nota prot. n. 1023377 del 29 settembre 2024, è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità - la richiesta di "Valutazione di screening" per il relativo parere di competenza;

Atteso che il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità, con nota Prot. n. 01.02.2024.0102094.I, ha comunicato l'esito positivo della "Valutazione di Incidenza" del Piano di controllo del colombaccio, subordinando tale esito al rispetto di specifiche disposizioni interamente recepite al capitolo 12 del Piano in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del "Piano quinquennale di controllo del colombaccio in Emilia-Romagna", valido per l'intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono escluse

le Aree Protette Nazionali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 164/2023 ha approvato i percorsi formativi per i proprietari o conduttori di fondi che intendono attuare nei propri terreni i piani di controllo di cui al novellato art. 19 della Legge n. 157/1992 per le specie piccione, storno, corvidi, cormorano, volpe e nutria;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 164/2023, inserendo il colombaccio tra le specie per cui è prevista la frequenza ad un percorso formativo al fine di attuare il piano di controllo di cui sopra;

Ritenuto infine che il presente atto presenti il carattere dell'ordinaria amministrazione in quanto trattasi dell'approvazione di un piano di controllo finalizzato alla diminuzione degli impatti in agricoltura, assunto nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali nonché in attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale, in tempi utili per consentire l'attivazione di tutte le fasi attuative conseguenti;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 1276 del 24 giugno 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

1. di approvare il "Piano quinquennale di controllo del colombaccio in Emilia-Romagna", valido per l'intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono escluse le Aree Protette Nazionali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di integrare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 164/2023, inserendo il colombaccio tra le specie per cui è prevista la frequenza ad un percorso formativo da parte di proprietari o conduttori di fondi che intendono attuare, sui propri terreni, i piani di controllo, di cui al novellato art. 19 della legge n. 157/1992;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -



**PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL**  
**COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)**  
**in Emilia-Romagna**

(Artt. 19, 19ter Legge n. 157/1992 e art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994)

## 1. Inquadramento normativo

Il riferimento normativo concernente la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra cui la specie colombaccio (*Columba palumbus*), è individuato a livello nazionale nell'art. 19, commi 2,3 e 4 della Legge n. 157/1992, così come novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197:

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*
3. *I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*
4. *Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.*

La citata Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha inoltre introdotto l'art. 19 ter "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" alla L. 157/92, secondo cui:

1. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.*
2. *Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.*
3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.*
4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli*

*ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.*

5. *Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

A seguire è stato quindi approvato il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", normativa di riferimento per la predisposizione del presente Piano.

La specie colombaccio inoltre è considerata cacciabile dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio secondo quanto previsto dall'articolo 18 della L. 157/1992. Nella Regione Emilia-Romagna la specie è attualmente prelevabile in preapertura in 2 giornate fisse settimanali e solo da appostamento fino alle ore 13, mentre la chiusura è prevista per il 15 gennaio e con un carniere giornaliero di 15 capi.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che recita:

1. *La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.*
2. *Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.*
3. *Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*
4. *abrogato.*
5. *Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.*

A livello locale, resta ferma in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agli articoli:

- art. 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia*; in particolare il comma 5 che riporta: *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio*

*culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

- *Art. 54 Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale; con particolare riferimento al comma 4 che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

## **2. Obiettivi gestionali**

Il presente Piano risponde alle seguenti finalità, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 19 della L. 157/1992:

1. *tutela delle produzioni zoo-agro-forestali*: limitare i danni alle colture agricole nelle fasi di semina, emergenza e durante la maturazione.
2. *motivi sanitari*: il colombaccio non di rado si associa con i piccioni, i quali possono ospitare patogeni di varia natura (es. batterica, micotica, protozoaria, parassitaria). Il colombaccio è inoltre inserito nella deliberazione n. 1763 del 13/11/2017 "Approvazione del piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica" essendo specie bersaglio previsto dal piano nazionale per l'influenza aviaria.

## **3. Status e distribuzione**

Il piumaggio del colombaccio è uniformemente grigio-blu sulla testa, sul groppone e sulla coda, decisamente più grigio nella zona scapolare e sulle ali. Sul petto assume tonalità rosa e sui lati del collo sono presenti due zone verdi con riflessi metallici e due macchie bianche. Nessuna variazione stagionale. Gli immaturi sono facilmente riconoscibili per l'assenza di macchie bianche ai lati del collo.

È il più grosso dei Columbiformi europei, il volo è molto potente, rapido e diretto, con costanti e profondi battiti. Si alza in volo con un caratteristico rumoroso battito d'ali. Muta annuale post-riproduttiva completa, ad eccezione delle remiganti secondarie, tra aprile e dicembre.

Nidifica generalmente su alberi, con preferenza per le specie a densa copertura di fogliame. Occasionalmente può nidificare al suolo o in edifici. Il nido viene normalmente riutilizzato per più anni successivi. L'alimentazione è quasi esclusivamente a base di sostanze vegetali, soprattutto semi, bacche e frutti di una grande varietà di piante erbacee, arbusti e alberi. Molto adattabile a varie situazioni ambientali e climatiche ha colonizzato una notevole varietà di ambienti, anche se quello di elezione è rappresentato da boschi di latifoglie o misti inframmezzati a spazi aperti, campagne alberate e zone ad elevato indice di ecotono in generale. Fin dall'inizio di questo secolo si è stabilmente insediato anche in aree urbane. La popolazione Europea del colombaccio è numericamente molto consistente (secondo The IUCN Red List of Threatened Species, 2022, si stimano un numero di individui maturi tra 51.000.000 e 73.000.000) e la tendenza delle popolazioni è considerata in incremento e di categoria LC (least concern).




Figura 1. Distribuzione internazionale della specie colombaccio (fonte: <https://www.iucnredlist.org/species/22690103/131924602>).

Le popolazioni dell'Europa settentrionale e orientale sono essenzialmente migratrici, migratrici parziali o residenti man mano che si procede verso sud e ovest. Il picco dei movimenti migratori verso sud avviene in ottobre ed è largamente influenzato dagli eventi climatici. La migrazione di ritorno avviene prevalentemente nei mesi di marzo-aprile.

A livello nazionale la specie colombaccio è sempre considerata LC secondo la più recente valutazione contenuta nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022.

Anche la popolazione nazionale sta facendo segnare un trend positivo, associato all'espansione dell'areale, in particolare nella porzione settentrionale della nostra penisola (Brichetti & Fracasso, 2006; Spina & Volponi, 2008). Alla frazione nidificante si aggiungono contingenti numericamente molto importanti che utilizzano l'Italia come area di svernamento.

Nel territorio regionale il colombaccio è in una fase di forte espansione distributiva e quantitativa (Carta delle Vocazioni), evidenziando anche localmente uno stato di conservazione favorevole; attualmente non sembrano esistere gravi fattori di rischio per la specie.

## 4. Gestione pregressa

### 4.1 PRELIEVO VENATORIO


In Italia il colombaccio è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo; il Calendario venatorio regionale, approvato annualmente, prevede l'anticipazione della chiusura al 15 gennaio e dal 2021 la specie è prelevabile in preapertura in 2 giornate fisse settimanali e solo da appostamento fino alle ore 13. Come avviene per altre specie di interesse venatorio, anche per il colombaccio non viene in genere effettuata una pianificazione del prelievo complessivo, ma definito solo il limite massimo giornaliero fissato in Emilia-Romagna in 15 capi.

Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2015/2016 e fino al

2021/22 (2021-2022 rappresenta il primo anno in cui è stata avviata la preapertura).

SPECIE	STAG. VEN. 2015-2016	STAG. VEN. 2016-2017	STAG. VEN. 2017-2018	STAG. VEN. 2018-2019	STAG. VEN. 2019-2020	STAG. VEN. 2020-2021	STAG. VEN. 2021-2022	STAG. VEN. 2021-2022	PRELIEVO TOTALE
COLOMBACCIO	24.085	39.794	55.726	55.390	64.677	58.566	123.025	129.769	421.263

*Tabella 1. Capi abbattuti in Emilia-Romagna nelle ultime stagioni venatorie.*



*Figura 2. Capi abbattuti in Emilia-Romagna nelle ultime stagioni venatorie (\*2021-2022 rappresenta il primo anno in cui è stata avviata la preapertura).*

## 5. Rischi e impatti

### 5.1 ATTIVITÀ ANTROPICHE - PREVENZIONE

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione. Di seguito vengono riportati i principali interventi messi in atto dalle imprese agricole. I risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel tempo. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione, anche basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

#### Metodi di prevenzione usati sul territorio regionale nel periodo di riferimento.

**Luogo**

Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.

**Metodi**

- nastri olografici riflettenti
- specchietti
- reti di protezione
- sagome di falco
- palloni predator
- sistemi vocali di allontanamento (distress call)
- ultrasuoni
- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)
- dissuasori ottici
- copertura con reti simil antigrandine
- palloni ad elio
- Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.

**Esiti**

L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione, il livello dei danni da colombaccio, come sarà meglio approfondito nel paragrafo successivo, risulta in forte incremento; infatti, rispetto al 2019, gli aumenti sono stati:

- 2020: + 48%;
- 2021: + 287%;
- 2022: + 365%;
- 2023: + 340%.

Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo con efficacia che duri nel tempo e la conseguente necessità di attuarlo quale ulteriore strumento efficace per la riduzione dei danni, soprattutto in caso di grandi estensioni.

## 5.2 ATTIVITÀ ANTROPICHE - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

Il colombaccio, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è in grado di esercitare una forte pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente colture oleaginose e leguminose a semina primaverile e cereali autunno-vernini) durante le fasi di semina, emergenza e maturazione.

I colombacci non di rado possono associarsi con i colombi o piccioni di città e tale abitudine può esercitare anche un effetto negativo indiretto sui danni provocati dai piccioni, in quanto tale associazione rende, di fatto, non effettuabile il piano di controllo del piccione.

SPECIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
<b>Colombaccio</b>	6.966	7.646	2.384	14.491	21.419	56.151	67.456	63.900	<b>240.413</b>
<b>Piccione di città</b>	79.242	100.459	60.384	81.978	228.865	242.202	140.123	132.490	<b>1.065.742</b>
<b>Totale</b>	<b>86.208</b>	<b>108.105</b>	<b>62.768</b>	<b>96.469</b>	<b>250.284</b>	<b>298.353</b>	<b>207.579</b>	<b>196.390</b>	<b>1.306.155</b>

Tabella 2. Andamento dei danni da colombaccio e colombo ripartito su base provinciale, espresso in euro.




Figura 3. Ripartizione percentuale dei danni su base provinciale rappresentati come confronto tra le medie dei periodi di riferimento.

In Emilia-Romagna, i danni da specie cacciabili, quale il colombaccio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico dalla Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti



gestori.

Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dal colombaccio accertati dalla Regione e dagli ATC così come prevede l'art. 17 della L.R. n. 8/1994.

Danni accertati colombaccio	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
ATC	1.727	5.115	2.184	13.116	8.745	29.470	29.670	50.320	<b>140.348</b>
RER	5.239	2.531	200	1.375	12.674	26.681	37.785	13.580	<b>100.064</b>
<b>Totale ER</b>	<b>6.966</b>	<b>7.646</b>	<b>2.384</b>	<b>14.491</b>	<b>21.419</b>	<b>56.151</b>	<b>67.456</b>	<b>63.900</b>	<b>240.412</b>
%ATC	24,8%	66,9%	91,6%	90,5%	40,8%	52,5%	44,0%	78,7%	58,4%
%RER	75,2%	33,1%	8,4%	9,5%	59,2%	47,5%	56,0%	21,3%	41,6%

Tabella 3. Andamento dei danni da colombaccio accertati in ATC e in Regione, espresso in euro e ripartizione percentuale fra enti.




Figura 4. Andamento in euro dei danni da colombaccio accertati in Emilia-Romagna dal 2016 al 2023 (ATC+RER).




Figura 5. Ripartizione percentuale fra ATC e Regione dei danni da colombaccio accertati in Emilia-Romagna dal 2016 al 2023.

Danni accertati ATC+RER	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE	%
BO		840		535	6.042	12.248	24.631	4.982	<b>49.279</b>	20,5%
FC	583		154	728	2.735	3.427	2.867	5.667	<b>16.162</b>	6,7%
FE	394	1.189	1.300	1.600	2.793	6.657	22.776	14.057	<b>50.767</b>	21,1%
MO		330		300		8.170	109	0	<b>8.909</b>	3,7%
PC	2.224				320	1.235	1.224	1.784	<b>6.787</b>	2,8%
PR			200		3859	4602,5		0	<b>8.662</b>	3,6%
RA	3.144	4.937	570	10.833	1.750	15.440	13.778	29.015	<b>79.467</b>	33,1%
RE	620	350		300	3.320	4.371	1.180	2.450	<b>12.591</b>	5,2%
RN			160	195	600		890	5.945	<b>7.790</b>	3,3%
<b>Totale ER</b>	<b>6.966</b>	<b>7.646</b>	<b>2.384</b>	<b>14.491</b>	<b>21.419</b>	<b>56.151</b>	<b>67.456</b>	<b>63.900</b>	<b>240.413</b>	

Tabella 4. Andamento dei danni da colombaccio ripartito su base provinciale, espresso in euro.




Figura 6. Andamento provinciale dei danni da colombaccio in Emilia-Romagna.

È importante inoltre rilevare come, anche se a scala provinciale i danni non appaiono di grande entità, a livello di singola azienda, la presenza di un ingente numero di colombacci, spesso associati ai colombi di città, possa provocare danni gravissimi.




Figura 7. Distribuzione territoriale dei danni accertati da colombaccio nei territori provinciali dal 2016 al 2022 (sfondo Google terrain).




Figura 8. Distribuzione territoriale dei danni accertati da colombaccio e piccione di città nei territori provinciali dal 2016 al 2022 (sfondo Google Terrain).

Dalla figura sopra riportata è possibile apprezzare come solitamente i danni prodotti dal colombaccio e dal colombo di città siano localmente sovrapponibili sia nel tempo sia nello spazio, in quanto le due specie possono formare grandi raggruppamenti misti.

Istituto	TOTALE	%
<b>Istituto privato</b>	4.203	1,7%
<b>Altro</b>	4.846	2,0%
<b>Area Protetta</b>	18.345	7,6%
<b>Oasi/ZRC/ZR</b>	66.456	27,6%
<b>ATC</b>	146.562	61,0%
<b>Totale</b>	<b>240.412</b>	

Tabella 5. Ripartizione dei danni da colombaccio accertati per tipologia di istituto in euro e relativi agli 8 anni di riferimento.




Figura 9. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di istituto nel periodo 2016-2023 in euro.

TERRITORIO PROVINCIALE	COLTURE DANNEGGIATE
<b>BOLOGNA</b>	girasole, girasole portaseme, mais, pisello, pisello portaseme, orzo, orzo da seme soia, sorgo
<b>FERRARA</b>	colza, fagiolino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, pisello, rapa portaseme, soia, sorgo
<b>FORLÌ-CESENA</b>	favino, girasole, girasole portaseme, orzo, pisello
<b>MODENA</b>	girasole, girasole portaseme, prato, soia
<b>PARMA</b>	girasole, grano, soia
<b>PIACENZA</b>	girasole, mais, soia
<b>RAVENNA</b>	cavolo, girasole, girasole portaseme, mais, pisello, pisello portaseme, soia
<b>REGGIO EMILIA</b>	girasole, pisello portaseme, prato, soia, sorgo
<b>RIMINI</b>	girasole, girasole portaseme, grano, pisello

Figura 10. Coltivazioni oggetto di danneggiamento ripartite su base provinciale nel periodo di riferimento.

Coltura	Danno accertato	%
<b>oleaginose</b>	183.510	76,3%
<b>coltura industriale</b>	29.451	12,3%
<b>leguminosa</b>	21.660	9,0%
<b>cereale</b>	4.594	1,9%
<b>altro</b>	1.196	0,5%
<b>Totale</b>	<b>240.412</b>	

Figura 11. Coltive oggetto di danneggiamento nel periodo 2016-2023.




Figura 12. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di coltura 2016-2023, confronto fra colombaccio e piccione di città.




Figura 13. Stagionalità dei danni 2016-2023 su scala regionale, confronto fra colombaccio e piccione di città (colombaccio 373 eventi e piccione 1146 eventi).




Figura 14. Stagionalità percentuale degli eventi su scala provinciale periodo 2016-2023.

## 6. Ambito territoriale d'intervento

Il presente Piano si applica sull'intero territorio regionale nel rispetto di quanto indicato nei paragrafi successivi, con particolare riferimento al Comprensorio 1 dove la presenza di colture suscettibili di danno è particolarmente elevata, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuto un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

### - 6.1 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COLTURE AGRICOLE

I metodi alternativi incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni utilizzati in passato come alternativa all'adozione del piano di controllo hanno prodotto risultati scarsi e poco duraturi nel tempo, in quanto è emerso che gli strumenti disponibili, indicati nel paragrafo 5.1, siano affetti da scarsa efficacia a larga scala o di un'efficacia temporale ridotta (assuefazione).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che non siano disponibili, allo stato attuale, efficaci mezzi di prevenzione del danno alle colture incruenti che diano effetti soddisfacenti sul lungo periodo e/o su grandi estensioni.

Gli agricoltori o conduttori di fondi (muniti di partita IVA attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia, e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003), che subiscono o temono di subire danni da colombaccio, anche associato ai piccioni di città, potranno richiedere alla Polizia Locale Provinciale territorialmente competente o Città Metropolitana di Bologna

l'attivazione degli interventi di controllo, al fine di evitare/limitare il danno alle colture agricole nelle fasi in cui sono maggiormente suscettibili di danno (semina, emergenza e maturazione), nonché alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie. Oltre ai casi precedenti, sia in ambito rurale che urbano, come per esempio ambiti industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, sono consentiti interventi di controllo in tutti i casi in cui vengano evidenziati, da parte dell'AUSL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di colombacci, anche associati a piccioni di città, nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.

Specifiche richieste di attivazione degli interventi possono pervenire anche ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio che dovranno quindi tempestivamente indirizzare tale comunicazione alla competente Polizia Locale Provinciale o Città Metropolitana di Bologna.

#### - 6.2 MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLE POPOLAZIONI DI COLOMBACCIO

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, parte degli esemplari di colombaccio abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto o AUSL competente.

## 7. Strumenti selettivi e interventi

Ogni Polizia Locale Provinciale e Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati. A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite.

Gli interventi prevedono l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo. Il prelievo è consentito tutti i giorni della settimana, martedì e venerdì inclusi, anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto. È altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili. Si invita infine all'uso di munizioni atossiche in tutte le aree di intervento.

Le azioni previste dal presente Piano sono quindi attivate anche in contemporanea al piano di controllo del colombo o piccione di città in quanto le due specie possono formare grandi raggruppamenti misti, provocando danni in maniera sinergica.

Gli esemplari di colombaccio abbattuti ai sensi del presente Piano, fatti salvi i capi da destinare all'Istituto Zooprofilattico per il Piano di Monitoraggio Sanitario, possono essere destinati al consumo alimentare nelle modalità e quantità definite dalla Deliberazione n. 1319 del 01/07/2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica".

L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenire mediante incenerimento come rifiuti speciali presso impianti autorizzati e/o consegna a ditte specializzate nello smaltimento e/o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Per il colombaccio non si dispongono di dati storici di prelievo in controllo, in quanto si tratta della prima attivazione del piano di controllo, per quel che riguarda il contingente massimo annuale



prelevabile si fa riferimento quindi ai dati storici di prelievo venatorio.

Nelle ultime cinque stagioni venatorie si evidenzia come, seppure in presenza di prelievi più che significativi (media 17/18-21/22 n° 71.477 capi prelevati), la tendenza annuale si sia mantenuta abbastanza costante per alcune stagioni venatorie mentre nell'ultima risulta persino in forte aumento; questa evidenza consente di valutare come la pressione venatoria esercitata non incida in maniera significativa sulla fase di espansione della popolazione a scala regionale.

Al fine di definire un contingente massimo, si ritiene di indicare il numero di 11.000 individui (pari a circa il 15% della media dei prelievi venatori annuali) da prelevare annualmente in ambito regionale; ogni anno il prelievo verrà temporaneamente sospeso anteriormente alla data del 15 settembre al raggiungimento della soglia di 10.000 capi, per essere rimodulato in modo da evitare lo sfioramento del piano medesimo. In caso di necessità tale contingente può essere rivisto al ribasso in caso emergano esigenze di natura conservazionistica sulla specie target o al rialzo in caso i danni aumentino, anche a scala locale, in quest'ultimo caso previo ulteriore parere da parte di ISPRA.

In considerazione dell'entità dei danni accertati nei territori provinciali e dell'estensione della SASP provinciale, il contingente massimo prelevabile in controllo è ripartito come indicato nella tabella a seguire.

Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Piacenza	Parma	Ravenna	Reggio - Emilia	Rimini
2.275	1.800	925	920	810	1.130	2.020	860	260

*Figura 15. Contingente massimo annuale prelevabile in controllo su base provinciale.*

Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, previa comunicazione al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura da parte delle Polizie Provinciali interessate, al fine di evitare superamenti del contingente annuale massimo.

## **8. Figure competenti per l'attuazione del coordinamento e degli interventi**

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, le quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna come previsto all'art. 16 della L.r. 8/94.

Così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", in attuazione dell'art. 19 ter della L. 157/92, possono operare, fermo restando la diretta responsabilità dell'attuazione e il coordinamento alle Province e Città Metropolitana di Bologna, anche gli operatori così individuati:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla

legislazione regionale;

- c) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- d) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

## **9. Durata e periodi d'intervento**

Il presente "Piano", valido dalla data di approvazione al 31 dicembre 2029, si applica sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 dove la presenza di colture suscettibili di danno è particolarmente elevata, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

In ambiente rurale il controllo va attuato, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre di ogni annualità, in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina, dell'emergenza e della maturazione di colture suscettibili di danno da colombaccio.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie, l'intervento, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre di ogni annualità, onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

## **10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza**

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

## **11. Monitoraggio e rendicontazione del Piano – Raccolta dati**

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sottoindicati, è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano allo Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero dei capi prelevati rimossi, il Comune e nome e tipologia di Istituto faunistico interessato.

Tutte le rendicontazioni avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Annualmente la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto sintetico in forma tabellare (in attesa della definizione da parte di ISPRA di format e contenuti del report annuale come da D.M. 13 giugno 2023) delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di colombaccio prelevati suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato.

## **12. Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000**

Nell'attuazione del presente Piano dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti Natura 2000, quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree protette e tutte le condizioni sotto riportate:

- obbligo della conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti;
- divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste dal Piano nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei suddetti bacini. Raccomandiamo l'uso di munizioni atossiche in tutte le aree di intervento e non solo, come previsto nel Piano di controllo, nei siti della Rete Natura 2000, ricordando che a breve il loro uso diventerà una prescrizione e quindi un requisito necessario al rilascio di pareri favorevoli;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;
- tutti i soggetti autorizzati impegnati nelle diverse attività previste dal Piano in oggetto sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno delle aree oggetto di controllo;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- non dovranno essere abbandonati rifiuti di ogni genere;
- non dovranno essere assunti comportamenti che possano causare rischi di incendio.

Ulteriori interventi o attività non contemplati e ritenuti necessari che interessino, direttamente o indirettamente, i Siti della rete Natura 2000 dovranno essere opportunamente valutati dall'Ente di gestione dei Siti interessati al fine di validarne la conformità alle misure generali e specifiche di conservazione.

Nei siti di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e in quelli dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna dovrà essere osservato il divieto di prelievo nel periodo 15 marzo – 15 luglio.

L'attività di controllo alla specie Colombaccio è vietata, invece, nelle seguenti ZSC/ZPS la cui gestione è di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale:

- IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa;
- IT4050002 Corno alle Scale;
- IT4050003 Monte Sole;
- IT4050012 Contrafforte Pliocenico;

- IT4050016 Abbazia di Monteveglio;
- IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone;
- IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/2155

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/2155

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2154 del 11/11/2024

Seduta Num. 42

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi